

**CONVENZIONE PER L'UTILIZZO DEL SERVIZIO MORTUARIO**

**PRESSO IL PRESIDIO OSPEDALIERO DI ODERZO**

**ART. 11 L.R. 18/2010**

**TRA**

**L'AZIENDA ULSS N. 2 "Marca Trevigiana** (di seguito denominata "Azienda") con sede in Treviso, Via Sant'Ambrogio di Fiera n. 37, rappresentata dal Direttore Generale, dott. Francesco Benazzi;

**E**

**IL COMUNE DI PONTE DI PIAVE** con sede a Ponte di Piave (TV) – Piazza Garibaldi 1, rappresentata dal Responsabile dell'Area Amministrativa – Servizi Demografici, Dott.ssa Domenica Maccarrone;

**PREMESSO**

- che il D.P.R. n. 285 del 10 settembre 1990 "Regolamento di Polizia Mortuaria" e la L.R. n. 18 del 04 marzo 2010 "Norme in materia funeraria" dispongono che il Comune può istituire il deposito di osservazione e l'obitorio unicamente nell'ambito del cimitero o presso gli ospedali o altri istituti sanitari, previa convenzione con gli stessi.

- che il Comune ha chiesto all'Azienda, con nota prot. n. 7851 in data 27.06.2016, l'utilizzo dei locali dell'Obitorio sito presso il Presidio Ospedaliero di Oderzo, data la mancanza di locali adibiti ad obitorio;

- che il Comune ha chiesto in data 20.06.2017 al Comitato dei Sindaci del Distretto Nord l'utilizzo dei locali dell'obitorio sito presso il presidio ospedaliero di Oderzo per il trasferimento di salme su richiesta familiari o altri aventi titolo durante il periodo di osservazione (art. 11 L.R.18/2010)

**TUTTO CIO' PREMESSO**

**SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

**Art. 1 Oggetto**

L'Azienda mette a disposizione del Comune, compatibilmente con la disponibilità di spazi, i locali adibiti ad obitorio ubicati presso il Presidio Ospedaliero di Oderzo per accogliere le salme di cui all'art. 12, comma 1, del DPR 285/90.

**Art. 2 Modalità**

L'utilizzo dell'Obitorio prevede a carico dell'Azienda:

- a) uso dei locali;
- b) utilizzo materiale di consumo;
- c) utenze;
- d) gestione e esposizione delle salme in loco, previa consegna da parte del Comune inviante della documentazione relativa al decesso.
- e) pulizia e ripristino dei locali;

Ogni altro adempimento (documenti e costi relativi al trasporto) è a carico dei familiari.

**Art. 3 Oneri e utilizzo**

La salma, con tutta la documentazione a corredo del trasferimento, sarà depositata a cura dell'incaricato del trasporto nei locali appositamente individuati all'interno dell'obitorio.

La salma rimane di competenza del territorio, pertanto all'Ospedale di Oderzo non potrà essere richiesta attività di documentazione o certificazione (ad esempio constatazione di decesso, certificazione ISTAT o necroscopica).

**Art. 4 - Decessi a domicilio**

Durante gli orari di attività del servizio obitorio, su richiesta dei familiari, viene data la possibilità di trasferire dal domicilio all'obitorio del Presidio Ospedaliero di Oderzo le salme di cui all'art. 11 della Legge Regionale n° 18/2010 - *“Trasferimento salme su richiesta familiari o altri aventi titolo durante il periodo di osservazione”*.

#### **Art. 5 Corrispettivo**

Il corrispettivo per l'utilizzo del servizio mortuario e dei locali della struttura viene concordemente pattuito in € 150,00 (centocinquantaeuro/00) + IVA al 22%, per salma depositata ed è a carico dei familiari.

Il numero di salme accolte sarà attestato dalle richieste di trasporto, redatte su apposito modulo dai familiari, che dovranno essere consegnate all'obitorio di Oderzo contestualmente all'arrivo della salma.

Il Comune dovrà provvedere alla liquidazione del compenso entro 60 gg. dal ricevimento della fattura mensile emessa dall'Azienda ULSS n. 2.

#### **Art. 6 Durata e risoluzione della convenzione**

La presente Convenzione sarà efficace, tra le parti, per un periodo di tre anni con decorrenza dalla sottoscrizione, salvo recesso anticipato da comunicare alla controparte mediante pec, con preavviso di almeno 30 gg. e potrà essere eventualmente prorogato, con apposito atto, in caso di richiesta espressa.

#### **Art. 7 Bollo e registro**

Il presente atto è soggetto ad imposta di bollo, ai sensi del D.P.R. n. 642 del 26 ottobre 1972, con oneri a carico di entrambe le parti equamente ripartiti.

L'azienda assolve virtualmente per intero l'imposta di bollo e la quota di competenza della struttura inviante deve essere accreditata mediante bonifico

bancario su c/c dell'Azienda.

Il presente atto verrà registrato solo in caso d'uso, ai sensi del D.P.R. N. 131 del 26 aprile 1986, con oneri a carico della parte richiedente.

**Art. 8 Privacy**

Le Parti dichiarano di essersi reciprocamente informate e di acconsentire che i dati personali raccolti per la formalizzazione del presente atto siano oggetto di trattamento nei propri archivi, ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 – “*Codice in materia di protezione dei dati personali*”.

Le Parti, titolari dei rispettivi dati, dichiarano espressamente di essere a conoscenza del contenuto della Parte I – Titolo II del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196.

Treviso,

AZIENDA ULSS N. 2

COMUNE DI PONTE DI PIAVE

**Il Direttore Generale**

**Il Responsabile del Servizio**

**Dott. Francesco Benazzi**

**Dott.ssa Domenica Maccarrone**